

### EMISSIONE LETTERA D'INTENTO

L'esportatore abituale deve emettere la dichiarazione d'intento su modello conforme a quello ministeriale ed effettuare l'invio telematico all'agenzia delle Entrate. Deve consegnare al fornitore, oltre alla lettera d'intento anche la relativa ricevuta telematica in modo da consentire gli opportuni riscontri. Restano fermi gli obblighi di tenuta, aggiornamento e conservazione dell'apposito registro (in alternativa all'utilizzo di sezionali dei registri vendite/corrispettivi).

### INVIO TELEMATICO

Il Dlgs 175/2014 ha previsto che è l'esportatore abituale a dover procedere all'invio telematico della lettera all'agenzia delle Entrate, anziché il suo fornitore. L'invio telematico (e la consegna al fornitore) devono in ogni caso precedere l'acquisto/importazione. Come chiarito con la risoluzione 38/E/2015, anche in caso di importazione l'operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d'intento.

### OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della lettera all'agenzia delle Entrate prima di effettuare l'operazione e provvederà, altresì, a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale. Deve inoltre tenere e aggiornare l'apposito registro e indicare gli estremi delle lettere nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

### SANZIONI PRINCIPALI

Il fornitore che emette fattura non imponibile prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e averne riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate, è punito con una sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro (articolo 7, comma 4-bis, Dlgs 471/1997). In caso di cessione non imponibile in assenza di lettera d'intento o per importi eccedenti quelli indicati la sanzione va dal 100 a 200% dell'imposta, al pari dell'operatore che acquista oltre il plafond disponibile o che non possiede i requisiti di esportatore abituale.

### RIMEDI ALLO SPLAFONAMENTO

Sono previste tre diverse modalità di regolarizzazione dello splafonamento (circolare 50/E/2002):

- a) richiesta di emissione delle note di variazione in aumento al fornitore;
- b) emissione di autofattura e versamento diretto dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi;
- c) assolvimento dell'imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica e versamento delle sanzioni.

Questi'ultima metodologia può essere adottata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzata la violazione non oltre (risoluzione 16/E/2017)